

R.G. 259/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Verzeni	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice estensore

nel procedimento n. 259/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

BRAMBILLA Giacomo (C.F. BRMGCM67C23E514R) e **GHILARDINI Elena Carolina** (C.F. GHLLCR67R69D952U), residenti a Brembate di Sopra (BG),
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Gambarini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII n. 48

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso congiunto depositato in data 3.7.2025 dai coniugi Brambilla Giacomo e Ghilardini Elena Carolina per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio *ex* artt. 66 e 268 CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti a Brembate di Sopra (BG) e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori *ex* art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato altresì che i ricorrenti, coniugati dal 2023, sono conviventi e che, pertanto, possono legittimamente presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 66 CCII*;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di circa € 1.950,00 derivante prevalentemente da debiti collezionati con l'Erario;

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Marcello Pastore;

richiamato il decreto del 10.7.2025, con cui è stata chiesta un'integrazione ai ricorrenti, i quali hanno provveduto con deposito del 14.7.2025;

rilevato che la ricorrente, Ghilardini Elena Carolina, percepisce un reddito medio mensile (emergente dalle dichiarazioni contabili in atti) pari ad € 1.600,00 circa e che la stessa è proprietaria della quota di 1/5 di un bene immobile, quota il cui valore è stato stimato nell'importo di circa € 1.000.000;

rilevato altresì che il ricorrente, Brambilla Giacomo, percepisce un reddito medio mensile (emergente dalle dichiarazioni contabili in atti) pari ad € 1.600,00 circa e che è proprietario di un'automobile Mercedes GLA 200 del valore di circa € 15.000,00 dotata dei dispositivi necessari alla sua condizione di disabilità ed acquistata tramite finanziamento, di cui il ricorrente sta ancora pagando i ratei;

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che coloro che accedono alla procedura di liquidazione controllata debbano circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

rilevato che i coniugi nel ricorso elencano spese necessarie per il sostentamento della coppia per un importo mensile di € 1.950,00;

ritenuto che tali spese vadano ricalcolate nella misura di € 1.600,00 mensili, escludendo i seguenti importi: € 56,00 per assicurazione e € 100,00 per abbigliamento in quanto ultronei rispetto alla funzione solutoria dei debiti propria di tale procedura, e € 170,00 per vari ed imprevisi in quanto non preventivabili;

ritenuto che, in considerazione di quanto detto, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino all'importo mensile di € 1.600,00 circa, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad € 720,00 mensili, così distribuiti: € 120,00 a carico di Ghilardini Elena Carolina (cifra

corrispondente al quinto dello stipendio della debitrice) ed € 600 a carico del Brambilla Giacomo, nonché ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni (36 mensilità complessive);

ritenuto altresì che la valenza omnicomprensiva della liquidazione concorsuale non consenta di escludere dalla liquidazione l'autovettura Mercedes intestata a Brambilla Giacomo, il quale provvederà ai necessari spostamenti con un mezzo di trasporto congruo rispetto alla sua situazione debitoria;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione dei ricorrenti, dott. Marcello Pastore;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BRAMBILLA Giacomo** (C.F. BRMGCM67C23E514R) e **GHILDARDINI Elena Carolina** (C.F. GHLLCR67R69D952U);

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina liquidatore il dott. Marcello Pastore;

ordina ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai debitori e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600,00 mensili, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad € 720,00 mensili nei termini indicati in parte motiva, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse

sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Brambilla Giacomo e Ghilardini Elena Carolina;

dispone che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

Sent. n. 182/2025 pubbl. il 25/07/2025

Cron. n. : 3758/2025

Rep. n. 237/2025 del 30/07/2025

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.

Il Giudice estensore
dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.

Firmato Da: RANDAZZO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76666358b3eab182b027282e666c561
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5900b1754af8d97e4d03cb8eca8b6e2